

-----Allegato "A" al rep. 18240/14228-----

-----**STATUTO**-----

-----**DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**-----

-----**Art. 1**-----

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE,
-----**DURATA**-----

1-1 È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione di Promozione Sociale denominata-----

"C.R.A.L. AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
-----**ORIENTALE - Associazione di Promozione sociale** -----
-----**Ente del Terzo Settore"**-----

anche in forma abbreviata "CRAL ADSPMAO APS ETS"-----
Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro comune dovrà invece essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con modifica dello statuto.-----

1-2 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.-----

-----**Art. 2**-----

-----**SCOPO ED OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE**-----

2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.-----

2-1.1 Lo scopo e l'oggetto sociale dell'Associazione consistono nella promozione del benessere sociale e culturale dei lavoratori dell'Autorità di Sistema Portuale, favorendo l'aggregazione, la crescita formativa e la corretta gestione del tempo libero.-----

2-1.2 Per il raggiungimento del suo scopo l'Associazione si propone di:-----

- organizzazione di corsi di aggiornamento professionale per i dipendenti (es. lingue straniere, informatica) o laboratori didattici e centri estivi per i figli dei soci con finalità educative e pedagogiche;-----

- organizzazione di iniziative "plastic-free", giornate di pulizia dei litorali adiacenti alle aree di competenza o seminari sull'efficientamento energetico e l'uso razionale delle risorse naturali per i nuclei familiari dei soci;-----

- gestione di un circolo del cinema o di una biblioteca sociale per il prestito di libri tra associati; pubblicazione di una newsletter o di una testata editoriale per la diffusione dei valori del volontariato; organizzazione di mostre d'arte o concerti;-----

- creazione e gestione di una web-radio comunitaria che tra-

smetta contenuti informativi legati alla vita portuale, ai diritti dei lavoratori e a temi di rilevanza sociale e territoriale;-----

- organizzazione di viaggi di gruppo a prezzi calmierati per favorire l'accesso al turismo dei soci a basso reddito, visite guidate a siti culturali, archeologici o pellegrinaggi finalizzati alla socializzazione e all'arricchimento culturale;---

- formazione di squadre amatoriali per la partecipazione a tornei locali, gestione di corsi e convenzioni con impianti sportivi o organizzazione di giornate dedicate allo sport aziendale per promuovere sani stili di vita;-----

- raccolte fondi interne per sostenere associati in gravi difficoltà economiche o di salute; adozioni a distanza gestite collegialmente dall'associazione; donazione di eccedenze alimentari a mense sociali del territorio;-----

- incontri formativi sulla sicurezza sul lavoro; seminari sulla risoluzione non violenta dei conflitti e sulla cultura della legalità territorio;-----

- attivazione di uno sportello di consulenza per i consumatori; gestione di una "banca dei tempi" dove i soci si scambiano reciprocamente servizi (es. piccole riparazioni contro assistenza informatica); creazione di un Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) per l'acquisto collettivo di prodotti biologici o a km zero direttamente dai produttori.-----

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, e ciò anche nel caso di recesso e in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;-----

	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;----- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;----- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;----- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;----- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;----- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;----- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.----- 2-4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.----- 2-5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.----- 2-6 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, dovrà rispettare quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.----- 2-7 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro,	
--	--	--

neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.-----

2-8 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.---

-----**Art. 3**-----

-----**PATRIMONIO**-----

3-1 Il patrimonio dell'Associazione, oltre che dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dagli associati, è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, il tutto nel rispetto del limite minimo di cui all'articolo 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore.-----

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:-----

a) contributi e liberalità degli associati e di enti privati o pubblici;-----

b) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e associati;--

c) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.-----

d) contributi erogati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, ivi incluso il "Fondo speciale per le attività culturali, sociali e per il tempo libero", previsto dai contratti collettivi e pari allo 0,50% della retribuzione lorda del personale dipendente;-----

e) contributi erogati dalle società partecipate, controllate o concessionarie dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, sulla base di accordi o convenzioni stipulate con le Organizzazioni Sindacali o direttamente con l'Associazione, destinati al finanziamento delle attività istituzionali.-----

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di estinzione, di morte degli associati, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione, così come è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

3-4 I versamenti degli associati non danno luogo ad altri diritti di partecipazione e, in particolare, non costituiscono quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per

successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.-----

3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte degli associati sia all'atto dell'adesione iniziale che per gli esercizi successivi.-----

-----**Art. 4**-----

-----**ASSOCIATI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE**-----

4-1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche associate. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.-----

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e gli eventuali regolamenti emanati.-----

4-4 Il Consiglio Direttivo esamina entro trenta giorni le domande presentate istruisce la richiesta secondo criteri non discriminatori con la finalità di perseguire l'attività di interesse generale svolta, e successivamente dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di associato da parte dell'istante. La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato con ogni mezzo che comprovi la ricezione e chi ha proposto la domanda può, entro ulteriori trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri. ---

4-5 La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.-----

4-6 Tutti gli associati hanno i medesimi diritti che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, gli associati hanno:-----

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;-----
- b) il diritto di voto in Assemblea;-----
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche associative;-----
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente all'associato l'esame entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. L'eventuale

estrazione di copie è a spese dell'associato richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.-----

4-7 Tutti gli associati hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi associativi e a versare le quote associative.-----

4-8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili agli associati.-----

4-9 Gli associati minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.-----

Art. 5

CATEGORIE DI ASSOCIATI

5-1 ASSOCIATO ORDINARIO

È il dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale o di una delle società partecipate da quest'ultima in misura non inferiore al 25% (venticinque per cento) che hanno stipulato un accordo per il versamento dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) della retribuzione lorda mensile. L'importo viene versato direttamente dall'Ente mediante detrazione in sede di bilancio dal "Fondo speciale per le attività culturali, sociali e del tempo libero" previsto dal Regolamento per il personale del CRAL ADSPMAO APS ETS, o dalle società e non è a carico del dipendente. L'iscrizione degli associati ordinari avviene automaticamente al momento dell'assunzione o dell'adesione della società al CRAL ADSPMAO APS ETS. Possono partecipare alle attività e godere dei servizi promossi dal CRAL ADSPMAO APS ETS - senza assumere la qualifica di associato e senza diritto di voto - i componenti del nucleo familiare del socio ordinario (coniuge o convivente more uxorio, figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi di età pari o inferiore a 23 anni).-----

5-2- ASSOCIATO EX DIPENDENTE

È l'ex dipendente in quiescenza (pensionato) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale o di una delle società partecipate aderenti al CRAL ADSPMAO APS ETS, oppure l'ex dipendente che sia stato associato ordinario per almeno tre anni. Nel caso di ex dipendente di società partecipata, il periodo di lavoro o il pensionamento devono essersi verificati quando la società faceva parte del CRAL ADSPMAO APS ETS.-----
Possono partecipare alle attività e godere dei servizi promossi dal CRAL ADSPMAO APS ETS - senza assumere la qualifica di associato e senza diritto di voto - i componenti del nucleo familiare del socio ex dipendente (coniuge o convivente more uxorio, figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi di età pari o inferiore a 23 anni).-----

5-3 ASSOCIATO FAMILIARE

È il familiare dell'associato limitatamente ai genitori, fratelli, sorelle, figli di età superiore ai 23 anni, nonché il coniuge superstite dell'associato ordinario o ex dipendente.--
 Possono partecipare alle attività e godere dei servizi promossi dal CRAL ADSPMAO APS ETS - senza assumere la qualifica di associato e senza diritto di voto - i componenti del nucleo familiare del socio familiare (coniuge o convivente more uxorio, figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi di età pari o inferiore a 23 anni).-----

5-4 ASSOCIATO STRAORDINARIO -----
 a) I Presidenti, il Segretario Generale e i Dirigenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale o delle società partecipate aderenti al CRAL ADSPMAO APS ETS, qualora non rientrino tra gli associati ordinari, esclusivamente durante il periodo del loro incarico.-----
 b) Gli istruttori, collaboratori esterni che svolgono attività all'interno delle strutture del CRAL ADSPMAO APS ETS.-----
 Possono partecipare alle attività e godere dei servizi promossi dal CRAL ADSPMAO APS ETS - senza assumere la qualifica di associato e senza diritto di voto - i componenti del nucleo familiare del socio straordinario (coniuge o convivente more uxorio, figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi di età pari o inferiore a 23 anni).-----

5-5 ASSOCIATO AGGREGATO -----
 È chiunque non rientri nelle categorie precedenti, ma condivida le finalità del CRAL ADSPMAO APS ETS e ne sostenga le attività. L'ammissione degli associati aggregati è anch'essa deliberata dal Consiglio Direttivo.-----
 Possono partecipare alle attività e godere dei servizi promossi dal CRAL ADSPMAO APS ETS - senza assumere la qualifica di associato e senza diritto di voto - i componenti del nucleo familiare del socio aggregato (coniuge o convivente more uxorio, figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi di età pari o inferiore a 23 anni).-----

5-6 Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri, indipendentemente dalla tipologia e dall'importo della quota versata, e il diritto di voto in Assemblea.-----
 Il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente l'ammontare delle quote che saranno differenziate per le singole tipologie di associati.-----

-----**Art. 6**-----

-----**PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**-----

6-1 Oltre che per decesso, la qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.-----
 6-2 L'associato può recedere in ogni momento previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.-----
 6-3 Il mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine ultimo del 31 dicembre di ogni anno solare è interpretato dall'Associazione come una manifestazione tacita della volontà di recedere dal rapporto associativo. In tal ca-

so, il rapporto si intende risolto di diritto allo scadere del predetto termine, senza necessità di una specifica delibera di esclusione o di formale messa in mora da parte del Consiglio Direttivo.-----

6-4 Qualora, invece, si proceda per gravi violazioni delle regole statutarie (esclusione sanzionatoria), il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.-----

6-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di associato, l'associato è senza indugio cancellato dal libro degli associati. -----

6-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.--

-----Art. 7-----

-----OBBLIGHI ASSICURATIVI-----

7-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli associati.-----

7-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.-----

-----Art. 8-----

-----ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

8-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive.-----

8-2 Sono organi dell'Associazione:-----

- a) l'Assemblea;-----
- b) il Consiglio Direttivo;-----
- c) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria,-----
- d) il Collegio dei Probiviri;-----

8-3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luo-

ghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione

che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo e che i singoli intervenienti siano riconosciuti dal Presidente dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.-----

8-4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:-----

- a) libro degli associati;-----
- b) registro dei volontari;-----
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi dell'associazione.-----

-----Art. 9-----

-----ASSEMBLEA-----

9-1 L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.-----

9-2 Essa è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno un mese ed in regola con il versamento delle quote associative.-----

9-3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.-----

9-4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche associative, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento delle quote associative.-----

9-5 In Assemblea ciascun associato ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre altri associati.---

9-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.-----

9-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.-----

9-8 Il Presidente nomina tra gli associati il Segretario verbalizzante.-----

9-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.-----

9-10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la

metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche l'orario e il luogo di svolgimento della prima e della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione e comunque non oltre dieci giorni.-----

9-11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.-----

9-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.-----

9-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.-----

9-14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché in ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.-----

9-15 L'Assemblea ordinaria:-----

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;-----
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;-----
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;-----
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;-----
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;-----
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.----

9-16 L'Assemblea straordinaria:-----

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;-----
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento

dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;-----

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

-----**Art. 10**-----

-----**CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE**-----

10-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.-----

10-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea, secondo apposito Regolamento, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da associati dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.-----

10-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per due ulteriori mandati di pari durata. -----

10-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro quindici giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal consigliere più anziano; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed un Segretario.-----

10-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.-----

10-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. -----

10-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

10-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:-----

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;-----

b) la fissazione delle quote associative;-----

c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;-----

d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzio-

nali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;-----

e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;-----

f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno associativo;-----

g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti associativi;-----

h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;---

i) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;-----

l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi associati;---

m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi;-----

n) la regolare tenuta dei libri dell'associazione;-----

o) l'istituzione di appositi regolamenti;-----

p) l'istituzione di apposite sezioni per il coordinamento di specifiche attività.-----

10-9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.-----

10-10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.-----

-----**Art. 11**-----

-----**DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE**-----

11-1 Il Consiglio Direttivo decade:-----

a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;-----

b) per contemporanea *vacatio*, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; -----

c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.-----

Nel caso in cui uno o più componenti cessino dall'incarico per qualsivoglia causa, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo. I componenti subentrati, se confermati dalla prima assemblea ordinaria utile, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso di mancata conferma, o di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti si procede ad una nuova elezione.-----

11-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente op-

pure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 (quindici) giorni alla convocazione dell'Assemblea, da convocarsi nei successivi 15 (quindici) giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.-----
11-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:-----
a) per dimissioni;-----
b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.-----
11-4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.-----

-----Art. 12-----

-----SEGRETARIO E TESORIERE-----

12-1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi associativi e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Al medesimo spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.-----
12-2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.-----
12-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.-----

-----Art. 13-----

-----Collegio dei probiviri-----

13-1 L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio dei Proviviri

che è formato da tre componenti scelti fra gli associati. Esso

dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per due ulteriori mandati. Nella sua prima riunione elegge al suo interno il Presidente. Possono partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo ed esprimono solo un parere consultivo. Ai medesimi spetta il compito di esaminare e, se del caso, ratificare previa verifica dei fatti le sanzioni disciplinari eventualmente decise dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati e di comporre le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'applicazione delle norme statutarie e regolamentari. -----

Spetta al medesimo Collegio la decisione circa il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 6-4 del presente Statuto. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri vengono approvate a maggioranza e devono essere comunicate agli interessati e motivate.-----

-----**Art. 14**-----

-----**ESERCIZIO ASSOCIATIVO E BILANCIO**-----

14-1 L'anno associativo e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

14-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria degli associati ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.-----

14-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Codice del terzo settore, e dunque:-----

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore;-----

- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;-----

- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;-----

- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.-----

14-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio associativo secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo set-

tore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.-----

14-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.-----

14-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati, nei tempi previsti dall' art. 48 comma 3 del Codice del Terzo Settore, presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.-----

-----Art. 15-----

-----ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

15-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.-----

15-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio associativo, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.-----

15-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.-----

15-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 (tre) componenti, tutti revisori legali iscritti.-----

-----Art. 16-----

-----SCIoglimento-----

16-1 L'Associazione ha durata illimitata.-----

16-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.-----

16-3 Con le stesse regole devono essere nominati uno o più liquidatori stabilendone eventuali limiti.-----

16-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del

Terzo settore competente, ad un altro ente associazione del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salve diverse disposizioni di legge.-----

-----**ART. 17**-----

-----**CLAUSOLA COMPROMISSORIA**-----

17-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di nominare il terzo arbitro.-----

-----**Art. 18**-----

-----**NORME APPLICABILI**-----

18-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.-----

In caso di eventuale contrasto tra le disposizioni del presente Statuto e norme inderogabili di legge, le clausole dello Statuto si hanno per non apposte.-----

F.TO Alice DI BELLA

(L.S.) F.TO Dottoressa Anna ZAMPAR - Notaio

Certifico io sottoscritta dottoressa Anna ZAMPAR, Notaio in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di Trieste, che la presente copia su supporto informatico è conforme ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005 all'originale nei miei atti, su supporto cartaceo, all'allegato "A" dell'atto mio repertorio numero 18240/14228 di data 3 giugno 2026, registrato a Trieste il 3 giugno 2026, al numero 5001, Serie 1T.

Addì tre giugno duemilaventisei.

F.TO DIGITALMENTE Dott.ssa Anna ZAMPAR - Notaio